

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 17/02/2004 n. 623
legge 109/94 Articoli 13, 21 - Codici 11.3, 21.1

E' legittimamente esclusa da una gara d'appalto una costituenda A.T.I. che inserisce l'impegno a conferire mandato collettivo speciale ad una delle imprese componenti l'associazione nella busta relativa alla documentazione anziché in quella relativa all'offerta economica come previsto dal bando di gara. L'inosservanza di detta prescrizione, infatti, non costituisce mera irregolarità, ma violazione di regole aventi portata sostanziale, atteso che l'art. 13, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (di cui la lex specialis di gara costituisce applicazione), nel consentire la presentazione di offerte da parte di soggetti non ancora costituiti in A.T.I. espressamente prevede che è l'"offerta sottoscritta" dalle imprese costituenti in A.T.I. - e quindi l'offerta economica - che deve "contenere l'impegno" a conferire mandato collettivo. Che tale impegno debba essere indicato nel contesto del "documento" che contiene l'offerta costituisce, altresì, acquisizione della giurisprudenza. Non può del resto non rilevarsi come l'assunzione di un impegno siffatto, che ridonda in termini di contitolarità e unitarietà del rapporto, trovi la sua sede naturale nella manifestazione di volontà concernente la dichiarazione di offerta "economica", componente essenziale del consenso negoziale anche in funzione di garanzia della serietà e affidabilità dell'offerta stessa.